



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825
Part. IVA 02820290829

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8355065

Fax (091) 8355711

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	148	DEL	05/05/2014
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	241	DEL	“

Oggetto:

ESCLUSIONE DELL'ARCH. COTTONE SALVATORE DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

che con determinazione n. 360 Reg. Gen. del 7.8.2013, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 44 dell'1.8.2013, è stata indetta una procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico ex art. 110 TUEL di responsabile dell'area tecnica di questo comune, con approvazione del relativo bando;

che con determinazione n. 426 Reg. Gen. dell'11.9.2013 è stata approvata la graduatoria definitiva che poneva al primo posto l'arch. Salvatore Cottone ed al secondo l'ing. Domenico Triveri;

che con determinazione n. 526 Reg. Gen. del 14.11.2013 è stata annullata in autotutela la precedente determinazione n. 426 e contestualmente approvata la nuova graduatoria definitiva che poneva al primo posto l'ing. Triveri ed al secondo l'arch. Cottone;

che con determinazione sindacale n. 20 del 20.11.2013 è stato affidato l'incarico di responsabile dell'area tecnica all'ing. Triveri;

che con ordinanza n. 244/2014 il TAR Sicilia, in accoglimento del ricorso dell'arch. Cottone, ha sospeso l'esecuzione della determinazione n. 526/2013 e della determinazione sindacale n. 20/2013, con conseguente provvisoria reviviscenza degli effetti della precedente determinazione n. 426/2013;

che con nota prot. n. 2246 del 25.3.2014 il sindaco, preso atto dell'ordinanza in questione, ha rivolto invito al responsabile dell'area Affari Generali di adottare gli atti necessari per ottemperare alla medesima;

che con nota prot. n. 2247 del 25.3.2014 il sottoscritto, nella qualità di responsabile dell'Area Affari Generali, ha comunicato all'ing. Triveri la sospensione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro stipulato con lo stesso in data 20.11.2013;

che con determinazione dirigenziale n. 177 Reg. Gen. del 02/04/2014, a seguito dell'ordinanza del TAR n.244/2014, è stato preso atto della perdita di efficacia della determinazione dirigenziale n.526 del 14/11/2013 e della riassunzione di efficacia della determinazione dirigenziale n. 426 dell'11/09/2013;

che con nota prot. n. 2253 del 25.3.2014 è stato invitato l'arch. Cottone a prendere contatti con il comune al fine di concordare le modalità di esecuzione dell'ordinanza del TAR;

che in occasione dell'incontro del 28.3.2014 si è convenuto con l'arch. Cottone che, predisposti gli atti necessari, si sarebbe proceduto alla stipula del contratto in suo favore, subordinandolo a condizione risolutiva per il caso in cui l'ordinanza del TAR cessasse per qualsiasi ragione di produrre effetti;

dato atto:

che nelle more della predisposizione degli atti necessari (determinazione sindacale di affidamento dell'incarico e contratto di lavoro) affinché l'arch. Cottone potesse prendere servizio, si è effettuato il controllo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva;

che, tra l'altro, con note prot. n.2368 e n. 2369 del 31/03/2014 sono stati richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca le certificazioni relative al casellario giudiziale ed ai carichi pendenti dell'arch. Cottone;

rilevato che sul certificato del casellario giudiziale, acquisito al prot. n. 2506 del 3.4.2014, è presente una sentenza di condanna per.....*omissis*.....
....., emessa in data ..*omissis*.. dal Tribunale di*omissis*....., non dichiarata dall'arch. Cottone in sede di dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva;

considerato:

che dai superiori rilievi emerge che l'arch. Cottone ha presentato una dichiarazione mendace in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi, avendo lo stesso dichiarato nella "Sezione B – dichiarazione", al punto c) "*di non aver riportato condanne penali*", nonostante la chiara previsione dell'art. 2 del bando che richiedeva espressamente che i candidati dichiarassero "*le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta degli stessi*", stabilendo altresì che "*ai sensi dell'art. 44 D.P.R. n. 445/2000 le predette dichiarazioni sono rese in sostituzione della relativa certificazione*" ed avvisando che "*le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale..., nonché le conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera*";

che l'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che "*qualora dal controllo... emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*";

che l'art. 55-*quater*, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di "*falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera*";

che tale norma è considerata dalla giurisprudenza "*un impedimento insuperabile anche all'instaurazione del rapporto di lavoro*" (TAR Cagliari, sez. II, 25.11.2011, n. 1138);

che, in particolare, la pronuncia appena richiamata così recita: "*la presentazione di una dichiarazione falsa in una procedura concorsuale per l'assunzione in ruolo, rappresenta un fatto grave che giustifica il provvedimento di esclusione dal concorso, e ciò a prescindere dall'incidenza della dichiarazione mendace nella valutazione dei titoli, poiché capace di minare in radice il rapporto di lavoro da instaurare, non potendo l'amministrazione essere tenuta ad utilizzare le prestazioni lavorative di un soggetto che non dà affidamento di correttezza e di rispetto delle regole (anche penali). La rilevanza delle dichiarazioni false in sede di instaurazione del rapporto di lavoro è ormai legislativamente prevista dal d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 55-*quater*, lett. d, impone il licenziamento disciplinare per le "falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera". Appare evidente che la riportata disposizione rappresenta, logicamente, un impedimento insuperabile anche all'instaurazione del rapporto di lavoro*" (così testualmente, nella parte motiva, TAR Cagliari, sez. II, 25.11.2011, n. 1138);

che, peraltro, attesi i precipui profili di responsabilità connessi all'incarico di che trattasi (responsabile dell'area tecnica del comune), che comporta rilevanti compiti gestionali, certificativi, di spesa, di direzione del personale e di adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con conseguente necessità che lo stesso sia ricoperto da persona con piene doti di affidabilità, moralità e correttezza, anche in ragione delle recenti normative in materia di anticorruzione ed inconfiribilità degli incarichi (legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 39/2013), la condanna riportata si rivela.....*omissis*..... e ciò tanto per il

.....*omissis*.....
....., quanto per la circostanza dell'omessa dichiarazione della condanna in sede di domanda di partecipazione alla procedura selettiva;



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825

PROVINCIA DI PALERMO

Tel. (091) 8355065

Part. IVA 02820290829

Fax (091) 8355711

AREA AFFARI GENERALI

che, peraltro, tale omissione non ha consentito all'ente di porre in essere una preliminare e tempestiva valutazione dell'ostatività della sentenza di condanna all'instaurazione del rapporto di lavoro, sia sotto il profilo dell'eventuale inclusione del reato commesso tra quelli per cui è vietata l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della gravità del reato, dal momento che qualsiasi condanna penale "*può essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove ad essa si accompagni una autonoma e specifica valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati commessi*" (CdS sez. III n. 4812/2011) e, pertanto, ogni candidato che partecipi ad una procedura concorsuale, ove il bando – come nel caso di specie – lo richieda, deve dichiarare tutte le eventuali condanne a suo carico, al fine di consentirne una completa valutazione da parte dell'amministrazione che, secondo lo spirito del D.P.R. n. 445/2000, su tale dichiarazione fa affidamento;

che la recente giurisprudenza, pronunciandosi in tema di dichiarazioni mendaci inerenti a condanne penali in materia di procedure ad evidenza pubblica, ha chiaramente affermato che "*la completezza delle dichiarazioni ... rappresenti di per sé un valore da perseguire, dato che consente – in osservanza del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione – la celere decisione da parte dell'organo tecnico ... in ordine all'ammissione alla gara dei candidati. Conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara*" (così la recentissima CdS sez. VI n. 1771/2014; negli stessi termini, tra le tante, CdS sez. V n. 1378/2013; CdS sez. III n. 1471/2012; TAR Toscana sez. I n. 1465/2013);

rilevato:

che con nota prot. n. 2574 del 7.4.2014 è stata data all'arch. Cottone comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria relativa alla procedura selettiva;

che l'arch. Cottone è intervenuto nel procedimento, presentando una nota di "*chiarimenti in merito al procedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva*", acquisita al prot. n. 3112 del 30.4.2014, nella quale sostiene che la sua dichiarazione sostitutiva debba essere "*interpretata come dichiarazione di non aver mai riportato condanne penali che precludono la costituzione del rapporto di pubblico impiego*";

considerato che, sia per il tenore letterale della dichiarazione dell'arch. Cottone di "*non aver riportato condanne penali*", sia per la chiara previsione del succitato art. 2 del bando che richiedeva espressamente che i candidati dichiarassero "*le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta degli stessi*", l'interpretazione offerta *ex post* nella nota presentata non può essere condivisa, avendo il candidato omissso informazioni che era tenuto a dichiarare, ed appare un tentativo non pertinente di giustificare la dichiarazione non veritiera resa in sede di procedura concorsuale;

ritenuto che, alla luce delle superiori considerazioni, debba essere disposta l'esclusione dell'arch. Cottone dalla graduatoria relativa alla procedura selettiva per avere lo stesso presentato dichiarazioni mendaci in ordine all'assenza di condanne penali in sede di dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione alla medesima procedura;

Vista la determinazione sindacale n.15/2009 di affidamento delle funzioni dirigenziali dell'area;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi ed attesa la propria competenza;

DETERMINA

1. **Escludere** l'arch. Salvatore Cottone dalla graduatoria relativa alla procedura selettiva per l'affidamento di incarico ex art. 110 TUEL di responsabile dell'area tecnica di questo comune di

cui in premessa, approvata con determinazione dirigenziale n. 426 Reg. Gen. dell'11.9.2013 nella quale lo stesso risulta classificato al n. 1;

2. **dare atto** che si procederà a scorrere la graduatoria invitando il secondo classificato, ing. Domenico Triveri, ad assumere l'incarico di che trattasi;
3. La presente determinazione è resa pubblica attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito del Comune all'indirizzo www.comunedicontessaentellina.it - sezione bandi e concorsi, omettendo i dati giudiziari acquisiti, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003
4. **dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni dalla sua notifica all'interessato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott. Ignazio Gennusa)

